



6380/18

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA
---

Ud. 20/07/2017 -  
CC

R.G.N. 19824/2016  
*Rom 6380*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 19824-2016 proposto da:

CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI C.U. + C.I.  
13, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che lo  
rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

### **contro**

ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA DEI RE DI ROMA N.3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE  
LO RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO VIZZINO;

- **controricorrente** -

### **nonché contro**

SCARFOGLIERO CIRO, SCARFOGLIERO CARMELA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 8494/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l'8/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, con dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Napoli, "in diversa composizione monocratica".

### **FATTI DI CAUSA**

Ciro convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, ~~Ciro Scarfogliero~~, Carmela Scarfogliero ed Ina Assitalia S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un tamponamento subito mentre si trovava alla guida della propria autovettura targata da parte dell'autovettura targata BM6941N1, condotta da Carmela Scarfogliero, di proprietà di ~~Ciro Scarfogliero~~ ed assicurata con Ina Assitalia S.p.a..

Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice, eccependo, in via preliminare, in comparsa di costituzione e risposta, l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice sotto diversi profili in virtù dei criteri legali di determinazione della competenza indicati agli artt. 18, 19 e 20, cod. proc. civ. e sostenendo, in particolare, la competenza del Giudice di pace di Torre dei Greco, in virtù del criterio del luogo di residenza delle persone fisiche convenute, ~~Ciro Scarfogliero~~ e Carmela Scarfogliero, ai sensi dell'art. 18, cod. proc. civ., la competenza del Giudice di pace di Roma, in virtù del criterio del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta, ai sensi dell'art. 19, cod. proc. civ., la competenza del Giudice di pace di Portici, in virtù del criterio del luogo ove è sorta l'obbligazione, tenuto conto del luogo ove si è verificato il sinistro, ai sensi dell'art. 20, cod. proc. civ.,

la competenza del Giudice di pace di Torre del Greco ovvero di Roma, in virtù del criterio del *forum destinatae solutionis*, ossia del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, cod. civ., trattandosi di obbligazione risarcitoria dipendente da fatto illecito.

Il Giudice di pace adito, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 2013, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore, alternativamente, dei Giudici di pace di Perugia (avendo ivi trasferito nelle more le persone fisiche convenute la loro residenza da Torre dei Greco), Portici e Roma, concedendo termine per la riassunzione della causa.

Avverso tale ordinanza, che pronunciava sulla sola incompetenza senza decidere il merito della causa, ai sensi dell'art. 49, cod. proc. civ., il [redacted] propose appello basato su un unico motivo di gravame, con cui lamentò l'omessa specifica contestazione, da parte della convenuta costituita in primo grado, di tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20, cod. proc. civ., in tema di competenza territoriale, in particolare con riferimento a quello del domicilio dei convenuti *Ciro Scarfogliero e Carmela Scarfogliero*, ai sensi dell'art. 18, primo comma, cod. proc. civ..

Si costituì nel giudizio di appello soltanto l'*Ina Assitalia S.p.a.*, concludendo per l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348 *bis* e *ter*, cod. proc. civ., e, comunque, per l'infondatezza del gravame, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2016 e comunicata in pari data, rigettò l'appello ritenendo completa l'eccezione di incompetenza in relazione a tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20, ed in particolare in relazione a quelli previsti dall'art. 18 cod. proc. civ., per le persone fisiche, secondo il Tribunale contestati sia sotto il profilo della residenza che sotto quello




prevede il deposito di tali scritture, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., ord., 8/08/2014, n. 17842; Cass., ord., 21/12/2010, n. 25891).

1.1. Nella specie il ricorrente ha eccepito, in memoria, espressamente l'inammissibilità del controricorso per essere stato lo stesso tardivamente depositato presso questa Corte.

Risulta che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato in data 27 luglio 2016 all'Assicurazioni Generali S.p.a. e che questa ha richiesto all'Ufficiale giudiziario la notifica del "controricorso" in data 29 settembre 2016 e ha depositato tale atto presso questa Corte solo in data 18 ottobre 2016.

1.3. Pertanto, l'atto da ultimo indicato, pur potendo essere considerato quale memoria difensiva, risulta tardivamente depositato e, alla luce della puntuale eccezione sollevata dal ricorrente al riguardo, deve essere dichiarato inammissibile, sicché dello stesso non può tenersi alcun conto.

2. Come pure rilevato dal P.G., l'eccezione di incompetenza territoriale risulta tempestivamente proposta da Ina Assitalia S.p.a. (ora Assicurazioni Generali Italia S.p.a.), ai sensi dell'art. 38, cod. proc. civ., nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel giudizio di primo grado.

3. L'istanza di regolamento di competenza proposta è ammissibile, sia perché la sentenza del Tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del Giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace (Cass. 

9/10/2015, n. 20304; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18734) e sia perché, ai sensi dell'art. 47, cod. proc. civ., la proposizione della detta istanza e gli adempimenti conseguenti risultano tempestivi.

4. Passando all'esame dei motivi in cui si articola la proposta istanza di regolamento di competenza, si rileva quanto segue.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver il Giudice di appello ommesso di considerare che, a seguito della soppressione dell'Ufficio del Giudice di pace di Portici, intervenuta con D.M. 22 aprile 2015, n. 83767, all'art. 2, con conseguente attribuzione delle competenze del soppresso Ufficio al quello del Giudice di pace di Napoli, era divenuta priva di rilevanza l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo il Giudice di pace di Napoli comunque divenuto *ex lege* competente per tutte le controversie in precedenza attribuite all'Ufficio del Giudice di pace di Portici, stante l'intervenuta soppressione di tale Ufficio, anche in favore del quale il Giudice di pace di Napoli, originariamente adito, aveva declinato la propria competenza con l'ordinanza depositata il 13 dicembre 2013.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha ribadito l'incompletezza della contestazione di entrambi i criteri di collegamento (residenza e domicilio) relativi al foro generale delle persone fisiche, sul rilievo che sarebbe stata omessa la contestazione del criterio del domicilio dei convenuti, ai sensi dell'art. 18, primo comma, cod. proc. civ..

5. Il secondo motivo dell'istanza di regolamento proposta, che, seguendo l'ordine logico, va esaminato per primo, è fondato.

5.1. Costituisce principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'onere di contestare nella comparsa di risposta tempestivamente depositata l'incompetenza per territorio del Giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri

medesimi, quale sia il Giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il Giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (v., *ex multis*, Cass., ord., 3/11/2014, n. 23328; Cass., ord. 27/10/2003 n. 16136); l'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass., ord., 16/06/2011, n. 13202; Cass., ord. 7/05/2010, n. 11192; Cass. ord. 24.4.2009 n. 9783).

In particolare, qualora nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del Giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del Giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20, cod. proc. civ., anche ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18 cod. proc. civ. e, quindi, sia in relazione alla residenza che al domicilio, in quanto quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (Cass. 2 ottobre 2014, n. 20866; Cass., ord., 21/12/2010, n. 25891; Cass. 22 novembre 2007, n. 24277).

Più specificamente, indipendentemente dalla qualità di persona fisica o giuridica del soggetto eccipiente, questa Corte ha affermato che la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre che ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento

indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.. (Cass. 16 giugno 2011, n. 13202).

5.2. Nella specie la convenuta costituita Ina Assitalia S.p.a. non ha rispettato i principi sopra richiamati, in quanto nel formulare, nella comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione di incompetenza per territorio, ha specificamente contestato, quanto al foro generale delle persone fisiche convenute Ciro Scarfogliero e Carmela Scarfogliero, solo il foro della residenza, indicando quella di Torre del Greco, via Circumvallazione, per il primo, e quella di Torre del Greco, via Sciacca 9, per la seconda, ma non anche quello del domicilio dei predetti e ha poi contestato i criteri inerenti il *forum destinatae solutionis* facendo riferimento alla previsione di cui all'art. 20 cod. proc. civ..

Quanto appena evidenziato comporta l'incompletezza della proposta eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del Giudice adito (Cass., ord., 11/12/2014, n. 26094; Cass., ord., 29/08/2008, n. 21899; v. pure Cass., ord., 12/01/2015, n. 270 e Cass., ord., 12/04/2005, n. 7515; v. altresì Cass., sez. un., ord., 11/10/2002, n. 14569 e Cass., ord., 24/10/2016, n. 21422), non potendo ritenersi che la convenuta abbia proposto l'eccezione di incompetenza per territorio anche con riferimento all'autonomo criterio del domicilio delle persone fisiche convenute implicitamente o, come affermato dal Giudice di appello, in maniera inequivoca, non contenendo il relativo passo della comparsa di costituzione e risposta alcun riferimento specifico al domicilio delle persone fisiche convenute nella parte in cui è stato esaminato il profilo relativo ai criteri di collegamento di cui all'art. 18 cod. proc. civ..

Pertanto, in virtù del criterio di collegamento non contestato, resta radicata, quanto al primo grado del giudizio, la competenza del giudice di pace di Napoli.

6. Dall'accoglimento del secondo motivo dell'istanza di regolamento di competenza resta assorbito l'esame del primo motivo.

7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza, in primo grado, sulla controversia all'esame, del Giudice di Pace di Napoli.

L'errore in ordine alla competenza del Giudice del primo grado non dà luogo a rimessione della causa a tale Giudice, non rientrando nei casi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e, pertanto, la causa va riassunta nei termini di legge dinanzi al Tribunale di Napoli, che dovrà procedere alla decisione sul merito della stessa.

8. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al Giudice del merito.

9. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Napoli, con riferimento al primo grado del giudizio; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Napoli, presso il quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 14 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*